Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 agosto 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 621.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale e Scambi di Note indicato nel l'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale, Scambi di Note ed allegati. (Belgrado, 20 novembre 1958).

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia

nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato così felicemente stabiliti,

hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

Articolo primo

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia permetterà ai battelli da pesca italiani di pescare nelle acque di pesca jugoslave e cioè:

A) con reti a strascico:

a) nella zona delle isole Jabuka-Kamik limitata ad Est dal meridiano che attraversa l'isola di Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio incluso dalla costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi *C*, *D*, *E*):

ANNESSI

A ..	lat.	43°10'53"	N
	long.	15°39'10"	E
B ...	lat.	43°11'18"	N
	long.	15°43'00"	E
C	lat.	43°03'18"	N
	long	15°43'00"	E
D	lat.	42°59'18"	N
	long	15°43'00"	E
E ..	lat.	42°51'14'	N
	long	15°43'00"	E
F	lat.	42°55'52"	N
	long.	15°31'30"	E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Scoglio Kamik	lat.	42°01'18'	N
	long	15°43'00'	E
P) Isola Jabuka (centro)	lat.	43°05'27"	N
	long.	15°27'42"	E

b) nella regione delle isole Palagruza-Galijula, nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico e fino al decimo miglio nautico incluso dalla costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare; al Nord e al Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea congiungente le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi *C*, *D*, *F*):

A	lat	42°33'17"	N
	long.	16°18'30"	E
B	lat.	42°32'15"	N
	long	16°23'45'	E
C	lat.	42°13'52"	N
	long	16°11'18"	E
D	lat.	42°12'52"	N
	long	16°17'03"	E
E	lat.	42°26'30'	N
	long	16°16'10"	E
F ..	lat.	42°25'28"	N
	long	16°21'24"	E
G ...	lat	42°20'45'	N
	long	16°14'09'	E
H	lat.	42°19'42"	N
	long.	16°19'24"	E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Capo estremo Ovest di Palagruza	lat.	42°23'36"	N
	long.	16°15'09"	E
P) Scoglio di Galijula	lat.	42°22'36"	N
	long.	16°20'27"	E

c) nella zona di Budva tra il Capo di Skočidjevojka e il Capo Veslo, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico sino al decimo miglio nautico dalla costa incluso verso l'alto mare, e racchiusa tra le congiungenti i seguenti punti come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi *C, D, G*):

A	lat.	42°19'15"	N
	long.	18°34'56"	E
B	lat	42°16'57"	N
	long.	18°40'12"	E
C	lat.	42°13'33"	N
	long.	18°44'39"	E
D	lat.	42°10'24"	N
	long.	18°52'52"	E
E	lat.	42°04'12"	N
	long.	18°48'38"	E
F	lat.	42°07'48"	N
	long.	18°38'55"	E
G	lat.	42°11'32"	N
	long.	18°34'11"	E
H	lat.	42°13'12"	N
	long.	18°30'15"	E

B) gli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin.

Articolo 2

Nella zona delle isole di Jabuka-Kamik possono pescare al massimo 70 battelli da pesca italiani; nella zona delle isole Palagruza-Galijula al massimo 90 battelli; nella zona di Budva 35 battelli.

I battelli da pesca italiani ai quali è permessa la pesca nelle zone indicate nel precedente capoverso debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 150 HPA, ad eccezione dei motori sovralimentati che possono avere la potenza massima di 175 HPA. In ogni caso tali battelli non debbono avere una stazza lorda superiore a 55 tonnellate.

Articolo 3

Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizioni che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, imbarcherà due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle speci dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle *Baie di Tar e di Medulin*, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti di Tar o Medulin, il comandante del battello riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Articolo 4

I battelli da pesca italiani ai quali è permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: « i battelli da pesca italiani ») possono pescare nella zona indicata al punto *A*) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto *B*) dello stesso articolo, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 5

I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca. Questa autorizzazione sarà redatta conforme al modello *allegato A, di questo Accordo, di cui fa parte integrante.*

Il battello da pesca italiano può ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sarà inferiore a metà di una stagione. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validità del presente Accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valevole a partire dal giorno in cui le competenti autorità jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Articolo 6

Il Governo della Repubblica Italiana farà pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica Italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avrà ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite.

Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applicherà lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorità jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine più breve possibile.

Articolo 7

In occasione dell'entrata nella zona consentita, i battelli da pesca italiani alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa, avente al centro un cerchio bianco, delle dimensioni di cento per settantacinque centimetri, conforme all'allegato *B*, e non dovranno ammainarla fino alla uscita dalla zona stessa.

Di notte, oltre ai fanali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare, i battelli da pesca italiani metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana o all'unico albero, al di sopra del fanale tricolore, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

Articolo 8

I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.

Articolo 9

I battelli da pesca italiani avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia del presente Accordo e una copia della carta sulla quale è segnata la zona di pesca nella quale il battello in questione ha diritto di pescare.

Articolo 10

I battelli da pesca italiani si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.

Articolo 11

Nei casi di pericolo (« détresse ») i battelli da pesca italiani avranno diritto di rifugiarsi nei porti seguenti: Komiza, Velaluca, Rogoznica e Budva.

In occasione di ogni entrata in uno di questi porti, e all'uscita da essi, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno alle Autorità portuali

I battelli di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Il comandante del battello sigillera i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave Prima della partenza del battello dal porto, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dalle Autorità doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dal Comitato popolare competente.

I battelli da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verrà passata la corda. L'involto sarà poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.

Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorità doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il Comitato popolare, il comandante del battello può portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.

Il battello da pesca italiano che si è rifugiato in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascerà il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui è stato costretto a rifugiarsi nel porto.

Sono le autorità portuali che decideranno se la causa per cui il battello si è rifugiato sia cessata Se il comandante del battello italiano ritiene che la causa per cui si è rifugiato nel porto esista ancora, egli è autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in italiano. Se le autorità portuali mantengono la loro decisione, il battello da pesca italiano è tenuto a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Se diversi battelli da pesca italiani si sono rifugiati nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, essi lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di potere prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrati nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.

Articolo 12.

Le competenti autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita dei battelli da pesca italiani durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.

In caso di contestazione se un battello da pesca italiano abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle Autorità competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inscritti nelle carte costiere allegate sotto *C, D, E, F, G, H*. e *I* al presente Accordo, avendo presenti anche le disposizioni dei capoversi seguenti.

Nel caso di cattura del battello da pesca italiano, il comandante del battello jugoslavo compilerà sul luogo del fermo il Verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante del battello jugoslavo indicherà nel Verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui il battello è stato catturato e se il battello è fuggito, egli indicherà anche la posizione in cui il battello catturato pescava; l'ora della cattura, lo stato del mare; la direzione del vento; le condizioni di visibilità; come pure se il battello catturato era munito dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 9 del presente Accordo.

Il comandante del battello italiano deve firmare il Verbale di cattura, e in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel Verbale, può apporre le sue osservazioni sul Verbale stesso, in lingua italiana

Il comandante del battello jugoslavo consegnerà al comandante del battello italiano catturato una copia conforme del Verbale con le eventuali osservazioni non appena sarà compilato il Verbale.

Articolo 13

I battelli da pesca italiani si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia

Articolo 14

Nel caso che il battello da pesca italiano non si attenga alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

In caso di recidiva, le competenti Autorità jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pe-

sca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica Italiana può sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altro battello da pesca.

Le Autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso alle Autorità italiane le pene inflitte a carico dei battelli da pesca italiani, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Articolo 15

In considerazione del fatto che la larghezza del Golfo di Trieste tra le sue coste longitudinali italiane e jugoslava è in molti punti inferiore a 12 miglia nautiche, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, unicamente ai sensi del presente Accordo e per la sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è limitata alle linee congiungenti i seguenti punti:

A	lat.	45°34'52"	N	- long.	13°24'08"	E
B	lat.	45°39'27"	N	- long.	13°35'58"	E
C	lat.	45°38'05"	N	- long.	13°37'06"	E
D	lat.	45°33'27"	N	- long.	13°25'17"	E

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata negli annessi *H* ed *I* del presente Accordo.

Articolo 16

In caso di grave violazione del presente Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo immediatamente.

Sarà considerata come violazione grave, tra l'altro, l'impiego dei battelli da pesca per fini diversi dalla pesca e la loro invasione massiccia nelle zone non previste dal presente Accordo.

Articolo 17

La questione del compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'art. 1 del presente Accordo, sarà regolata a parte dai due Governi.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando le due Parti lo avranno ratificato conformemente alla legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, e resterà in vigore fino al 30 aprile 1960.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

La data dell'inizio dell'applicazione del presente Accordo è stabilita con la lettera n. 1, che fa parte integrante dello stesso Accordo.

Fatto a Belgrado il 20 novembre dell'anno millenovecentocinquantotto in due originali in lingua serbocroata e italiana, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
POPOVIČ

Per il Governo
della Repubblica Italiana
BARATTIERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE FIRMATO A BELGRADO IL 20 NOVEMBRE 1958

Animati dal desiderio di regolare le questioni di cui all'art. 17 dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato a Belgrado il 20 novembre 1958, i rappresentanti sottoscritti dei Governi italiano e jugoslavo hanno cenvenuto quanto segue:

1) Le Parti contraenti sono rimaste d'accordo che il Governo italiano verserà al Governo jugoslavo la somma di lire 900 milioni, divisa nelle rate seguenti:

450 milioni di lire pagabili al più tardi il 15 luglio 1959;

450 milioni di lire pagabili al più tardi il 15 gennaio 1960.

2) Le somme sopradette saranno versate entro i termini sopra precisati dal Governo italiano sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia - Roma, in favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque di pesca jugoslave del 20 novembre 1958, ed entrerà in vigore simultaneamente a detto Accordo.

Fatto a Belgrado il 20 novembre dell'anno millenovecentocinquantotto in due esemplari in lingua italiana e in lingua serbo-croata.

Per il Governo
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
POPOVIČ

Per il Governo
della Repubblica Italiana
BARATTIERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Lettera n. 1

Il Presidente della Delegazione Italiana
al Presidente della Repubblica Jugoslava

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1 del predetto Accordo, è già iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di auto-

rizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c. a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca corrente, e cioè sino al 31 dicembre 1958.

Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile Italiano; una lista di tali permessi provvisori dovrà essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.

Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.

In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca, non può mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.

Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il consenso del suo Governo su quanto entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana, nel più breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarrà in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione Italiana
BARATTIERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Lettera n. 1 (Traduzione)

Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione Italiana

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Riferendomi all'art. 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'art. 1 del predetto Accordo, e già iniziata, mi permetto proporle che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c. a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca corrente, e cioè sino al 31 dicembre 1958.

Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero dei battelli stabilito per ogni zona all'art. 1 del predetto Accordo, io le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile Italiano; una lista di tali permessi provvisori dovrà essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.

Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'art. 5 dell'Accordo.

In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca, non può mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.

Io le sarei grato, Signor Presidente, se lei volesse comunicarmi il consenso del suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana, nel più breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarrà in vigore il termine previsto dall'art. 6 dell'Accordo ».

Ho l'onore di confermarle che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione Jugoslava
POPOVIČ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Lettera n. 2 (Traduzione)

Il Presidente della Delegazione Jugoslava al Presidente della Delegazione Italiana

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (Chrysophris aurata) lire italiane 11.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante del battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca di Italia Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione Jugoslava
POPOVIČ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Lettera n. 2

Il Presidente della Delegazione Italiana
al Presidente della Delegazione Jugoslava

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (Mugil cephalus) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (Mugil auratus) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (Labrax lupus) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (Chrysophris aurata) lire italiane 11.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante del battello da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca di Italia Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati ».

Ho l'onore di confermarle che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente della Delegazione Italiana
BARATTIERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNESSO *A*

Prilog A

AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER LA PESCA
SPECIJALNA DOZVOLA ZA RIBOLOV

Per la zona di .... nella quale,
Za zonu *u kojoj je,*
in virtù dell'Accordo concluso tra la Repubblica Ita-
na osnovu Sporazuma zakljucenog izmedju Republike
liana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugo-
Italije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
slavia in data 20 novembre 1958; la pesca è consentita
na dan 20 novembra 1958, *dozvoljen ribolov italijan-*
ai battelli da pesca italiani:
skim ribarskim brodovima:

Il battello, denominato . di ....
Brod cije je ime *od*
tonnellate s. l., motore di CVA,
Br, tona, motor *HPA,*
di proprietà del Sig.
vlasnistvo g.
di cui è armatore il Sig. ....
ciji je brodar g.
iscritto nel registro marittimo di .
upisan u pomoroski registar u
sotto il n. ..... Comandante il Sig.
pod br. *zapovednik g.*
avente a bordo n. membri d'equipaggio, è auto-
na koji je ukrcano *clanova posade ovlasten*
rizzato a pescare con nella zona
je da ribari sa *u gore*

sopraindicata per il periodo dal .... al........
navedenoj zoni za vreme od do

La validità di questa autorizzazione in ogni caso
Voznost ove dozvole u svakom

cessa dalla data in cui viene a scadere la validità del-
slucaju prestaje danom isteka vaznosti

l'Accordo relativo
Sporazuma o ribolovu

alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave.
italjanskih ribara u jugoslovenskim vodama

Il battello, e così pure il suo equipaggio, si atterrà
Brod, kao i njegova posada, pridrzavace

alle disposizioni dell'Accordo predetto, e anche alla legislazione
se odredaba napred pomenutog Sporazuma i propisa
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

La presente autorizzazione è valida a partire dal giorno
Ova dozvola vazi pocev od dana
in cui sarà stata approvata dalle Autorità jugoslave competenti.
kada bude odobrena od nadleznih jugoslovenskih vlasti.

ANNESSO *B*

(Bandiera rossa con cerchio bianco, cm. 100 × 75, il cerchio bianco centrale con diametro di cm. 45).

ANNESSI: *C, D, E, F, G, H* ED *I*

(Cartine geografiche).

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Approvazione di una clausola di carenza per le assicurazioni stipulate in valuta estera, senza visita medica, presentata dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di carenza per le assicurazioni stipulate in valuta estera, senza visita medica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, una clausola di carenza per le assicurazioni stipulate in valuta estera, da applicare ai contratti senza visita medica, presentata dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma.

Roma, addì 10 luglio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/58 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TE.TI.) concernente l'inclusione delle reti telefoniche urbane di Zoagli e di Santa Margherita Ligure nella rete telefonica urbana di Rapallo, il collegamento della centrale telefonica di Zoagli a quella di Rapallo e il collegamento degli utenti di Paraggi direttamente alla centrale telefonica di Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Tirrena dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 8 agosto 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3c/58 relativo alla inclusione delle reti urbane di Zoagli e di Santa Margherita Ligure nella rete urbana di Rapallo, al collegamento della centrale di Zoagli alla centrale di Rapallo mediante otto circuiti in bassa frequenza, al collegamento degli utenti di Paraggi direttamente alla centrale di Santa Margherita Ligure e all'aumento di due posti di lavoro della centrale interurbana di Rapallo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 711 del 10 giugno 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la inclusione delle reti urbane di Zoagli e di Santa Margherita Ligure nella rete urbana di Rapallo al collegamento della centrale di Zoagli alla centrale di Rapallo mediante otto circuiti in bassa frequenza, al collegamento degli utenti di Paraggi direttamente alla centrale di Santa Margherita Ligure e all'aumento di due posti di lavoro della centrale interurbana di Rapallo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/58 presentato dalla Società Telefonica Tirrena concernente l'inclusione delle reti urbane di Zoagli e di Santa Margherita Ligure nella rete urbana di Rapallo, il collegamento della centrale di Zoagli alla centrale di Rapallo mediante otto circuiti in bassa frequenza, il collegamento degli utenti di Paraggi direttamente alla centrale di Santa Margherita Ligure e l'aumento di due posti di lavoro della centrale interurbana di Rapallo.

Roma, addì 10 luglio 1959

Il Ministro: SPATARO

(4635)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1959.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1959, n. 547.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1958, concernente la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del citato decreto Presidenziale;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune di tali deroghe;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicati nell'allegata tabella non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive o settori industriali a fianco di ciascuno segnati, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nell'allegata tabella sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA

N. d'ord.	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 april 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	52 (secondo comma) - Messa in moto ed arresto dei motori	Trebbiatura o motoaratura, limitatamente all'impiego dei motori a testa calda	31 dicembre 1960	Impiego di volano di avviamento a circonferenza liscia, senza parti salienti e con razza accecate
2	132 - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere	Settore siderurgico	31 dicembre 1959	Dispositivo meccanico o elettrico o acustico o ottico in modo che si possa ottenere il pronto arresto della trasmissione
3	171 (ultimo comma) Indicazione della portata	Tutte le attività produttive e limitatamente ai ganci preesistenti	30 giugno 1960	Indicazione della portata con altri mezzi quali targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente le indicazioni
4	172 - Ganci	Tutte le attività produttive	30 giugno 1960	—
5	176 - Organo di avvolgimento delle funi e catene	Tutte le attività produttive, per i mezzi di sollevamento azionati da motore termico	30 giugno 1960	Lampada di illuminazione della posizione del carico, posta sotto il carrello
6	220 - (primo comma) - Difese nei piani inclinati	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1960	Verifiche settimanali, da parte dalla ditta delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche debbono essere riportate su appositi verbali

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(4637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 28, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4680)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 29, il comune di Segni (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4681)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 21, il comune di Castelbellino (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4682)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 2 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 19, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4683)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 18, il comune di Bitetto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.690.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4684)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 17, il comune di Fontanelice (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4685)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 34, il comune di Armungia (Cagliari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4686)

Autorizzazione al comune di Lasplassas assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1959 registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 35, il comune di Lasplassas (Cagliari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4687)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 20, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.340.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4688)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 30, il comune di Oristano (Cagliari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4689)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 16, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.990.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4690)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 15, il comune di Bertinoro (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.990.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4691)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 23, il comune di Premilcuore (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4692)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 22, il comune di Montiano (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

3ª *pubblicazione*).

Elenco n 1

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	1781	21.000 —	Finocchiaro *Angelina* di Francesco, moglie di Graziano *Giovanni*, vincolato per dote, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Finocchiaro Francesco fu Salvatore e Guglielmino *Giuseppina* fu Carmelo genitori della titolare	Finocchiaro *Angela* di Francesco, moglie di Graziano *Giovannino*, vincolato per dote, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Finocchiaro Francesco fu Salvatore e Guglielmino *Giuseppa* fu Carmelo genitori della titolare
Id.	11209	750 —	Desimini *Donata* fu Sabino, dom in Noicattaro	Desimini *Maria Donata* fu Sabino, dom. in Noicattaro
Cons. 3,50 % (1906)	854846	350 —	*De Paola* Caterina fu Mariangela, maritata a Verdecanna Cesare, dom. a Vietri di Potenza	*Di Paola* Caterina ecc., come contro
Id	854847	350 —	Come sopra	Come sopra
Id	854848	350 —	Come sopra	Come sopra
Id	854849	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	854850	350 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	5673	500 —	*Spadacini* Pier Giorgio fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cattaneo Gianna fu Pietro, ved *Spadacini*, dom. in Verbania Intra (Novara)	*Spadaccini* Pier Giorgio fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cattaneo Gianna fu Pietro, ved. *Spadaccini*, dom. in Verbania Intra (Novara)
Id.	3325	2.250 —	D'Amore *Gabriella* fu Domenico, nubile interdetta sotto la tutela di Zizzi Vincenzo e la pro tutela di D'Amore Rosaria fu Domenico, dom. ad Ugento	D'Amore *Gabriela* fu Domenico, ecc., come contro
Id.	10585	1.000 —	*Sartori* Luciana fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fasano Simone di Giovanni, dom. a Torino	*Sartore* Luciana fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	7849	1.500 —	Mantello Maria Rosa fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Piazza *Maria Pasqua* di Giovanni, ved Mantello, dom. in Tavigliano di Andorno Micca	Mantello Maria Rosa fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Piazza *Maria Pasqualina* ecc,. come contro
Id.	7850	1.500 —	Mantello Savino fu Ettore, minore ecc. come sopra	Mantello Savino fu Ettore, minore ecc., come sopra
Id.	7851	1.500 —	Mantello Virginia fu Ettore, minore ecc., come sopra	Mantello Virginia fu Ettore, minore ecc., come sopra
Rendita 5 % (1935)	227444	8.000 —	Di Stefano Gina di Rosario, moglie di Monteleone Domenico fu Girolamo, dom. in Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto ai coniugi Di Stefano *Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo *Maria Antonietta* fu *Santi*, dom. in Petralia Sottana (Palermo)	Come contro con usufrutto ai coniugi Di Stefano *Nicolina Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo *Maria Antonia* fu *Sante*, dom in Petralia Sottana
B. T. N. 5 % (1959)	6980	4.250 —	Iannelli Maria fu *Camillo Ernesto*, moglie di Cardone Silvio di Fortunato, dom a Napoli. Vincolato per dote.	Iannelli Maria fu *Ernesto*, ecc., come contro
Id.	5889	5.500 —	Thiella *Dolores* fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre De Gaetano Fernanda fu Giuseppe, ved. Thiella, dom. ad Arona (Novara)	Thiella *Addolorata Giovanna* fu Renato, minore, ecc., come contro
Id.	14447	500 —	Segre Alessandrina, nata a *Livorno* il 24 gennaio 1885, moglie di Tabet Adolfo, nato a Livorno il 27 aprile 1881, dom. in Roma	Segre Alessandrina nata a *Torino* il 24 gennaio 1885 ecc., come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	173168	345 —	Pezzoli Marinella fu *Pietro Emanuele*, minore sotto la patria potestà della madre Paracchini Adalgisa fu Luigi, ved Pezzoli, dom. a Milano	Pezzoli Marinella fu *Emanuele*, minore ecc., come contro
B. T. N 5 % (1959)	8317	1 250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	8316	500 —	Come sopra, con usufrutto a Paracchini Adalgisa fu Luigi, ved Pezzoli	Come sopra, con usufrutto a Paracchini Adalgisa fu Luigi, ved Pezzoli
Id.	3074	1.000 —	Squillace Anita fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanetti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace	Squillace Anita fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace
Id.	3075	500 —	Come sopra, con usufrutto a *Zanetti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace	Come sopra, con usufrutto a *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace
Id.	3076	1.000 —	Squillace Lucia fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanetti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace	Squillace Lucia fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace
Id.	3077	500 —	Squillace Lucia fu Nino minore sotto la patria potestà della madre *Zanetti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace, con usufrutto a quest'ultima	Squillace Lucia fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace con usufrutto a quest'ultima
Id.	3072	1.000 —	Squillace Alessandra fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanetti* Vittorina di Ernesto ved Squillace	Squillace Alessandra fu Nino, minore sotto la patria potestà della madre *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace
Id.	3073	500 —	Come sopra, con usufrutto a *Zanetti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace	Come sopra, con usufrutto a *Zanotti* Vittorina di Ernesto, ved Squillace
Id.	7313	1.000 —	Lucano Luigi Maria, Ada e *Raffaele* fu Ilario, minori sotto la patria potestà della madre Albanese Amelia fu Raffaele dom in Reggio Calabria	Lucano Luigi, Maria Ada e *Raffaello* fu Ilario, minori ecc., come contro
Id.	7312	500 —	Lucano Luigi, Maria, Ada e *Raffaele* fu Ilario, minori sotto la patria potestà della madre Albanese Amelia fu Raffaele con usufrutto a quest'ultima	Lucano Luigi, Maria, Ada e *Raffaello*, fu Ilario, minori ecc., come contro
P. Red. 5 % (1936)	12202	1.600 —	Convitto fanciulli gracili ed orfani di guerra di Milano con usufrutto a Ricci Edoardo detto Edo *fu Luigi* dom a Merate (Como)	Come contro, con usufrutto a Ricci Edoardo detto Edo *inabilitato sotto la curatela di Guscetti Clelia, ved Ricci*
B. T. N. 5 % (1959)	630	1.000 —	Cavalli Zaira fu *Arturo* maritata Pezzini dom in Brescia Vincolato per supplemento di cauzione	Cavalli Zaira fu *Angelo Arturo*, ecc , come contro
Id.	1069	250 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	872285	45,50	Lo Turco Filippo e *Rosa* fu *Sebastiano* minori sotto la patria potestà della madre Valenti *Rosa*, ved Lo Turco dom in Mistretta, con usufrutto a quest'ultima	Lo Turco Filippo e *Rosina* fu *Giuseppe Sebastiano*, minori sotto la patria potestà della madre Valenti *Maria Rosa* ved Lo Turco, dom in Mistretta (Messina), con usufrutto a quest'ultima
B. T. N. 5 % (1959)	10188	3.000 —	*Genovese* Saveria fu Francesco, moglie di Giuffrè Gennaro Vincolato per dote	*Genoese Laboccetta* Saveria fu Francesco ecc., come contro
Id.	4301	500 —	*Campos* Raoul fu *Bonnome* Vincolato per cauzione	*Campos Venuti* Raoul fu *Buonomo* Vincolato per cauzione
Cons. 3,50 % (1906)	771976	210 —	Crovetto *Nicola* di Giuseppe e di Malatesta Teresa, dom a Pieve di Sori (Genova)	Crovetto *Nicolò* di Giuseppe ecc come contro
Id.	447221	70 —	Marani *Erminia* di Antonio moglie di Armandi Luigi, dom in Asti Vincolato per dote	Marani *Paola* di Antonio, ecc., come contro
Id.	550598	105 —	Come sopra, senza vincolo dotale	Come sopra, senza vincolo dotale
Id.	442539	980 —	Come sopra con vincolo dotale	Come sopra, con vincolo dotale
Rendita 5 % (1935)	135611	575 —	Capriata Alessandro fu Lorenzo, dom in Novi Ligure (Alessandria) con usufrutto a Trucchi *Agata* fu Giovanni, ved Capriata Lorenzo	Come contro con usufrutto a Trucchi *Maria Agata* fu Giovanni, ved. Capriata Lorenzo

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	210898	100 —	Picchio *Maria* fu Alessandro, ved Brigada, dom. a Mortara Vincolato per cauzione	Picchio *Angela Maria* fu Alessandro, ved. Brigada, dom. a Mortara. Vincolato per cauzione
Id.	215364	75 —	Come sopra	Come sopra
Id.	239258	100 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	593340	350 —	Lagorio *Raffaelina* fu Giuseppe, moglie di Luigi Berio, dom a Oneglia (Porto Maurizio)	Lagorio *Raffellina* fu Giuseppe, moglie di Luigi Berio ecc., come contro
B T. N. 5 % (1959)	10049	250 —	Bada Antonietta fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Stante *Maria* fu Giannicola dom in Fossacesia (Chieti)	Bada Antonietta fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Stante *Marietta* fu Giannicola, dom. in Fossacesia (Chieti)
Id.	1233	250 —	Viali *Fidelma* fu Narciso, minore sotto la patria potestà della madre Vinai Pierina fu Giovanni, ved. Viali, dom. ad Imperia-Oneglia (Imperia)	Viali *Fidalma* fu Narciso, minore ecc., come contro
Id.	1234	5.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	277059	1.133 —	Corti *Marcella* fu Bernardo, moglie di Schiavi Antonio, interdetta per infermità di mente, sotto la tutela del marito, dom. in Voghera (Pavia)	Corti *Maria Marcella* fu Bernardo, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	5001	2.750 —	Solbiati Maria Leopolda di *Giuseppe* minore sotto la patria potestà del padre, dom a Milano	Solbiati Maria Leopolda di *Michele*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano
Id.	10079	1.250 —	Vandini *Luisa* di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Laveno Ponte Tresa (Varese)	Vandini *Luigina* di Augusto ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste

Roma, addì 20 luglio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4291)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 31 dicembre 1958 sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone sottoindicate, che si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

I GRADO

Spallino avv. Lorenzo, Sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia,

Scalfaro dott Oscar Luigi, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno;

Rocchetti avv. Ercole, Deputato al Parlamento,

Eula dott Ernesto, Primo presidente della Corte di cassazione,

Giglio dott Ugo Procuratore generale presso la Corte di cassazione,

Tavolaro dott Silvio, Primo presidente della Corte d'appello di Roma,

Tavolaro dott Silvio, Primo presidente Corte appelo di

Vista dott. Stanislao, Presidente di sezione di Corte di cassazione,

Manca dott Pietro, Procuratore della Repubblica presso il tribunale civile e penale di Roma;

Vozzi dott Roberto, consigliere di Stato;

Bernardi prof don Antonio, direttore dell'Istituto salesiano « Don Bosco » Verona;

Cavallini don Maurizio, cappellano stabilimenti penali di Volterra,

Cefaloni padre Luigi, cappellano carceri giudiziarie « Regina Coeli », Roma,

Della Maestra prof don. Giuseppe, preside dell'Istituto salesiano « Don Bosco », Verona,

Girelli don Giuseppe, direttore della Casa San Giuseppe, Ronco all'Adige, Verona,

Gueli dott Ignazio, presidente dell'Istituto Suore di Nostra Signora della Mercede, Roma,

Marcozzi prof dott Aldo, ispettore dermosifilografo, Roma,

Milia prof dott Angelo, preside della Scuola di avviamento professionale « Nazario Sauro », Torino;

Pedrollo don Luigi, Superiore generale della Casa buoni fanciulli, Verona,

Slaghenaufi don Daniele, direttore dell'Istituto Antonio Provolo per sordomuti, Verona;

Tosi don Giuseppe, preside dell'Istituto don Nicola Mazza, Padova,

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 31 dicembre 1958 sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone sottoindicate, che si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

II GRADO

Bersezio dott. Vittorio, consigliere della Corte di cassazione;

Bianchi dott.ssa Lidia in Beretta, segretaria del Centro tutela minorile di Varese,

Gala Maria in Bossa, Dama di San Vincenzo della Compagnia di Santa Rita in Napoli,

Dezani avv Mario, presidente dell'Ente comunale assistenza di Torino,

Gangemi prof. ing. Fortunato, provveditore alle Opere pubbliche per la Campania, Napoli;

Morreale Pietro, cancelliere a riposo, Roma,

Pettazzi ing Paolo, direttore dello stabilimento RIV di Villar Perosa;

Vitale don Salvatore Giuseppe, fondatore e direttore del l'Ente « Piccola Casetta di Nazareth» in Casapesenna

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 31 dicembre 1958 sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone sottoindicate, che si sono distinte nello svolgere opere per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere

III GRADO

Giordano prof don Giovanni, cappellano delle Carceri giudiziarie di Benevento;

Zacchedd[illegible] [illegible] [illegible]rancesco, [illegible]appellano delle Carceri giudiziarie di Cagliari,

Santucci dott[illegible]a Maria Flora in Martino, dirigente servizio assistenza ECA, Roma;

Palazzo suor Elisabetta, suora « Casa del Cuore », Torino,

Buono dott Pasquale, segretario capo della Procura della Repubblica di Piacenza,

Bocca Liliana, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria,

Ceva Rosa, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria;

Brezzi Iolanda, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria;

Garrone Laura, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria;

Catellani Irene, assistente del Consiglio del patronato di Reggio Emilia;

Massai [illegible]olina, assistente del Consiglio del patronato di Reggio Emilia;

Micheletti Adelina in Chianale, patronessa del Patronato per i liberati dal carcere di Torino,

Lucchetti Federico, capo d'arte della Casa di reclusione di Firenze;

Coppa Amalia ved Patrini, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria;

Pelleschi Annamaria in Rota Sperti, insegnante della Casa di reclusione di Alessandria;

Sacchetto Vincenzo, operaio dello stabilimento RIV di Villar Perosa;

Santomartino Luigi, capo d'arte della Casa di reclusione di Sulmona;

Simeoni Vittorio, capo d'arte del Centro di rieducazione minorenni di Roma.

(4647)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

283° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 230, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Regina », sita in località Regina, del territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 21 agosto 1930 al sig. Vittorio Gaicher, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 18 settembre 1957, alla sig.ra Maria Dalla Riva vedova Gaicher, residente in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, frazione Staro.

Decreto Ministeriale 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio foglio n 329, con il quale è stato annullato il decreto Ministeriale 25 luglio 1958, che annullava il decreto 11 luglio 1956 del Prefetto di Alessandria, che ampliava da Ha 1,16,80 ad Ha 11 l'area della concessione di acqua minerale denominata « Feja » sita in territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, di cui è titolare il sig Raffo Alfredo, è temporaneamente sospeso.

Decreto Ministeriale 21 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 187, con il quale la quota di compartecipazione del defunto sig Eliseo Orset sulla concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Prè-Saint Didier » sita in territorio del comune di Pre-Saint Didier, provincia di Aosta, concessione accordata per la durata di anni trenta con decreto Ministeriale 8 settembre 1930, ai signori Eliseo Orset e Luigi Plassier, è trasferita a decorrere dall'8 novembre 1948, ai signori Bianca Orset in Pezzatti ed Eliseo, Vittorio ed Eva Marguerettaz in Tecilla, in ragione della seguente proporzione ideale. per una metà della quota alla sig.ra Bianca Orset in Pezzatti e per l'altra metà ai signori Eliseo, Vittorio ed Eva Marguerettaz in Tecilla. Per effetto del precedente comma la concessione « Pré-Saint Didier » è intestata, a decorrere dal 18 novembre 1958, ai signori Bianca Orset al Pezzatti, Eliseo Vittorio ed Eva Marguerettaz in Tecilla, quali unici eredi legittimi del defunto contitolare Orset Eliseo, e al sig Luigi Plassier, rappresentati tutti da quest'ultimo domiciliato a La Salle (Valle d'Aosta)

Decreto Ministeriale 29 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio, foglio n. 239, con il quale la concessione del giacimento di feldspato e mica nella località denominata « Vezze e Vercin », dei comuni di Dorio e Vestreno, provincia di Como, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società « Feldspato » S p.A., con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 188, con il quale la signora Naldini Dina in Forlivesi, domiciliata in Pisa, è chiamata a rappresentare i contitolari della concessione di acqua minerale denominata « Il Reto », sita in territorio del comune di Calci, provincia di Pisa, accordata con decreto Ministeriale 3 gennaio 1934 ai signori Naldini avv Carlo, Dina nei Forlivesi, Giuseppe, Lina nei Valenti, in sostituzione del contitolare Naldini Carlo

Decreto Ministeriale 18 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1959, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale alla Società per azioni « San Marco », con sede in Udine, è accordata la concessione del giacimento di minerali di piombo e zinco nella località « Salafossa », dei comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore, provincia di Belluno, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1959, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 240, con il quale alla ditta Armando Marchesi, Mario Finadri, rappresentata dal primo, con domicilio eletto in Sant'Andrea Bagni di Medesano, provincia di Parma, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua minerale situate nella località « Ramiola », del comune di Medesano, provincia di Parma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso

Decreto Ministeriale 2 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n 40, con il quale viene revocato il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, che concedeva alla Società per azioni Mineraria del Trasimeno per la durata di anni quaranta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite nella località denominata « Spina », nei comuni di Marsciano e Piegaro, provincia di Perugia

Decreto Ministeriale 11 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme Romane », sita in territorio del comune di Monfalcone, provincia di Gorizia, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al comune di Monfalcone, provincia di Gorizia.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la concessione della sorgente di acqua solforosa « Fonte San Daniele », sita nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, ai signori Pescarin Nerino e Pellizzari Antonietta, rappresentati dal primo, domiciliato in Padova.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta B.P.A. Bentonite Preparati Affini di Biccinetti Paolo, con sede in Milano, alla concessione di silicati idrati di alluminio e terre da sbianca denominata « Zanoli », sita in territorio dei comuni di Grumello del Monte, Gandosso e Castelli Calepio, provincia di Bergamo.

Decreto 16 giugno 1959 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma, registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, l'11 luglio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale è stata concessa alla ditta Mastrodicasa Gaetano, con sede in Scafa, provincia di Pescara, la facoltà di coltivare, per la durata di anni due, a decorrere dalla data del decreto stesso, la cava costituita dal giacimento di sabbia silicea denominata « Ripari », sita in territorio del comune di San Valentino, provincia di Pescara.

(4617)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ragionerie degli Arsenali militari marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 15 novembre 1957 avranno luogo a Roma, presso il Salone dei corsi professionali della stazione ferroviaria di Roma-Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 1959, con inizio alle ore 8.

(4699)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 6494, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Padova;

Vista la relazione in data 23 luglio 1959 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 21 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. De Negri prof. dott. Ugo	punti	153,769	su 200
2. Mariani prof. dott. Giacomo	»	142,272	»
3. Poldi dott. Bruno	»	133,840	»
4. Salmazo dott. Giorgio	»	120,925	»

Padova, addì 31 luglio 1959

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 6494, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Padova;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio;

Considerato che, il prof. dott. Ugo De Negri è risultato primo nella predetta graduatoria di merito;

Ritenuto di dover provvedere alla di lui nomina ad ufficiale sanitario in via di esperimento;

Visti gli articoli 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Ugo De Negri, nato a Pintagueiras (Brasile) il 18 marzo 1903 e laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova il 3 novembre 1938, è nominato, in via di esperimento per un anno, ufficiale sanitario del comune di Padova;

Il prof. De Negri dovrà assumere servizio entro il 1° settembre 1959.

Il sindaco di Padova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Padova, addì 31 luglio 1959

Il prefetto: ZACCHI

(4588)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 222 Div. san., del 7 gennaio 1954, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina;

Visto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decisione del 19 ottobre 1957, ha disposto il rifacimento del relativo concorso già una prima volta espletato;

Visti i verbali di seduta e le conclusioni della Commissione giudicatrice del detto concorso in esecuzione della su citata decisione del Consiglio di giustizia amministrativa;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina:

1. Spadaro Orazio	punti	150,355
2. Margani Giuseppe	»	142,864

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, all'albo della Prefettura ed all'albo del comune di Messina.

Messina, addì 1° agosto 1959

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio precedente decreto n. 24727/3 del 1° agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina;

Considerato che sulla base di detta graduatoria di merito occorre procedere alla nomina del vincitore;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott. Orazio Spadaro è nominato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina

Il predetto dott. Spadaro dovrà assumere servizio entro il 1° ottobre 1959.

Il sindaco del comune di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, all'albo della Prefettura ed all'albo del comune di Messina.

Messina, addì 1° agosto 1959

Il prefetto: JOANNIN

(4589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Orsogna

IL MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Visto il proprio decreto, di pari numero, del 10 marzo 1959, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Orsogna;

Visto il proprio decreto, di pari numero, del 20 aprile 1959, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla predetta Commissione;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della stessa Commissione,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale per il concorso di cui alle premesse.

1 Di Maio Angiolino . . . . punti 123,20
2 Zamperetti Cesare . . » 110 —
3 Natali Luigi . . . » 106,20

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Chieti e del Comune interessato.

Chieti, addì 27 luglio 1959

Il medico provinciale SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Visto il proprio decreto, di pari numero, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Orsogna,

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott Angiolino Di Maio è nominato ufficiale sanitario del comune di Orsogna

La nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Chieti e del comune interessato

Chieti, addì 27 luglio 1959

Il medico provinciale SOLLECITO

(4522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO DI MESSINA

Visto il precedente decreto n. 3907 del 31 marzo 1959 con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica, vacanti al 30 novembre 1957, in provincia di Messina

Considerato che il posto di condotta ostetrica del comune di Motta Camastra si è reso vacante per rinunzia, e che occorre, pertanto, nominare la concorrente che segue in ordine di graduatoria,

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

La sig ra Signorino Giuseppa è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Motta Camastra, al posto della concorrente Pedroni Maria, rinunziataria

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge

Messina addì 27 luglio 1959

Il medico provinciale capo dirigente GIUSTOLISI

(4523)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.